

BANCA NAZIONALE DI GRECIA S.A.

LA PIU' ANTICA E GRANDE BANCA GRECA
SEDE: ATENE

Capitale dracme 626.380.127
Depositi al 30.9.1961 Drs. 12.146.449.325
GOVERNATORE: DIM. E. CHELMIS

SUCCESSALI DELLA BANCA:

Sede centrale: Platia Kotzia, via Eolu 86, Atene
151 succursali in Atene, Pireo e Province

SUCCESSALI A THESSALONIKI

Via I. Dragumi 11, via Leontos Sofu 11, via Ermu 34,
piazza Joannu Metaxa, Stazione Ferroviaria di
Thessaloniki, 25 Martiu.
Succursale di Cambio, via Comninon 3.

Padiglione presso la Fiera Internazionale di Thessaloniki
Collegata con la Rete Internazionale del TELEX sotto il
numero di chiamata: Thessaloniki 30 e l'indicazione

ETHNOTHESSALONIKI

SUCCESSALI IN CIPRO E LONDRA


Organismi affiliati

ATLANTIC BANK OF NEW YORK, NEW YORK
THE SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS LTD
IN JOHANNESBURG AND CAPE TOWN.


Impr. EMM. SFAKIANAKI Thessaloniki

27^A FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE 1962

TIF
HELEXPO



**27^A
FIERA INTERNAZIONALE
DI THESSALONIKI
REGOLAMENTO
GENERALE
DI PARTECIPAZIONE
1962**



**TIF
HELEXPO**

27^A FIERA INTERNAZIONALE

DI THESSALONIKI

2-23 SETTEMBRE

1962



REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

TIF
HELEXPO

La FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI (F.I.T.), persona giuridica di diritto pubblico, dipendente dal Ministero del Commercio in virtù del D.L. 2407/1953, modificato e completato con D.L. 3326/1955, funziona ogni anno, in autunno, come Fiera Internazionale, in base alle disposizioni seguenti:

La Fiera Internazionale di Thessaloniki ha lo scopo di creare relazioni economiche e contatti fra la produzione ed il consumo e di riavvicinare quelli già esistenti allo scopo di incrementare il commercio e le transazioni sia nell'interno del paese che con l'estero.

Essa agevola in pari tempo, nel quadro delle sue attività, l'incremento del Turismo Ellenico, come pure la messa in evidenza delle varie realizzazioni dello Stato-.

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESPOSITORI, CAMPIONARIO

Art. 1: La data di apertura e di chiusura della F.I.T., che si svolge ogni anno, è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione della Fiera stessa, che ha la facoltà di modificarla senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo agli espositori e locatari della F.I.T.

Artl. 2: a) Sono ammessi come espositori della F.I.T. gli industriali, artigiani o produttori locali o stranieri, sia direttamente sia tramite i loro mandatari espressamente nominati, oppure tramite i loro rappresentanti di commercio. Sono parimenti ammessi come espositori Enti statali, Persone giuridiche di diritto pubblico e privato, Imprese di interesse pubblico, Consorzi agrari od Unioni di Agricoltori, nonchè le Provincie della Grecia.

b) Oltre a quanto stabilito dal paragrafo precedente, la produzione estera può essere presentata collettivamente sotto forma di partecipazione ufficiale o semi - ufficiale delle varie Nazioni, secondo le disposizioni del presente regolamento, nonchè di quelle del regolamento speciale concernente tali partecipazioni, annesso al presente.

c) L'iscrizione dell'espositore si effettua mediante DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE» allegata al presente regolamento, la quale è compilata, secondo il caso, sia direttamente dal produttore sia tramite il suo rappresentante espressamente

THESSALONIKI
HELEXPO

nominato. Essa deve essere firmata ed inviata alla F.I.T. al più tardi entro tre mesi prima dell'apertura.

Se si tratta di partecipazione per una locazione di lunga durata, la dichiarazione di partecipazione dovrà essere presentata quattro mesi prima dell'apertura della F.I.T., come previsto dallo art. 7, del presente Regolamento per i padiglioni permanenti.

d) Tutte le dichiarazioni di partecipazione vengono controllate e giudicate accettabili o respinte. Nel primo caso viene inviato all'interessato il relativo documento di accettazione in base al quale egli sarà considerato come espositore e locatario del posteggio che gli è stato assegnato ai termini del presente Regolamento.

Nel secondo caso il rigetto è irrevocabile e la F.I.T. non è tenuta a darne giustificazione, ma soltanto a restituire la somma anticipata per l'affitto previsto dal paragrafo e) del presente articolo.

Sia i rappresentanti di commercio di ditte estere che abbiano presentato le dichiarazioni di partecipazione entro il termine stabilito (2 giugno), sia coloro che pur avendo presentato le loro dichiarazioni di partecipazione dopo il predetto termine, fossero state accettate perchè vi era spazio disponibile, hanno diritto di presentare non oltre il 15 luglio, dichiarazioni di partecipazione nella area inizialmente prenotata, per nuove ditte estere.

Le eventuali dichiarazioni di nuove ditte presentate dai predetti dal 16 luglio fino il 15 agosto, saranno subordinate al versamento di dracme 500 per ogni dichiarazione indipendentemente dal numero delle ditte stesse, per far fronte alle spese straordinarie di stampa dei dati contenuti da tali dichiarazioni supplementari, per l'inserzione nel Catalogo degli Espositori.

Dopo il 15 agosto nessuna dichiarazione di partecipazione sarà accettata su aree già prenotate.

e) Con la «dichiarazione di Partecipazione» l'interessato deve versare un anticipo o fare una rimessa bancaria o postale, corrispondente ad un quarto dell'affitto del posteggio che desidera occupare. In caso contrario, la domanda non sarà presa in considerazione. Il resto dell'affitto dovrà essere versato, al più tardi, 30 giorni prima dell'apertura della F.I.T. La rimessa sarà effettuata a nome della F.I.T.

Ogni singola dichiarazione di partecipazione sarà protocollata quando la stessa sarà accompagnata dall'anticipo previsto dal Regolamento, pari ad 1/4 dell'affitto richiesto per il posteggio.

Successivamente, la domanda di partecipazione sarà sottoposta al Comitato Esecutivo che deciderà la cessione dell'area richiesta e ne assegnerà il posteggio.

Le dichiarazioni di partecipazione inviate per posta oppure diversamente, ma non accompagnate da alcun importo, sono nulle e non verranno prese in considerazione.

Le dichiarazioni di partecipazione trasmesse per posta ed accompagnate da un importo inferiore all'anticipo previsto, resteranno in sospenso presso il Servizio competente. Esse saranno protocollate e sottoposte al Comitato Esecutivo per l'assegnazione del posteggio soltanto dopo aver incassato il rimanente importo dell'anticipo.

f) Qualora esistano posteggi disponibili e venisse prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto dal paragrafo c) del presente articolo, le domande dovranno essere accompagnate dall'importo integrale dell'affitto.

g) Qualora l'espositore per una qualsiasi ragione annullasse la propria partecipazione l'anticipo non gli viene restituito.

Gli industriali, gli artigiani ed i produttori in genere sia dell'interno che dell'estero, che abbiano dichiarato la loro partecipazione tramite i loro rappresentanti, non hanno il diritto di dare un secondo mandato ad altro rappresentante per esporre gli stessi articoli della loro produzione, eccetto quanto si tratti di altri articoli sempre della loro produzione ma di uso e destinazione diversa, secondo il giudizio della F.I.T.

Ugualmente, ogni qual volta gli industriali, artigiani e produttori in genere partecipino direttamente, è vietato a terzi di esporre (sia di propria iniziativa ed agendo indipendentemente, sia per ordine dell'espositore direttamente partecipante) gli stessi articoli prodotti dal medesimo.

1) Ai rappresentanti di ditte estere è fatto obbligo di dichiarare anche la denominazione sociale della Ditta di Esportazione tramite la quale eventualmente l'espositore produttore spedisce gli articoli da esporre, dato che le Ditte esportatrici non possono essere considerate come espositori.

j) Quando si tratti di un espositore straniero che abbia dichiarato la propria partecipazione tramite il suo rappresentante, la F.I.T. ha il diritto di chiedere, oltre alla domanda di partecipazione, anche un atto di riconoscimento scritto del mandato di partecipazione, che dovrà essere trasmesso direttamente dallo espositore alla F.I.T.

k) Il rappresentante in Grecia dell'espositore residente all'estero è solidalmente e totalmente responsabile al pari del suo mandatario per ciò che riguarda l'esecuzione degli obblighi verso la F.I.T. senza poter avvalersi del beneficio della discussione e separazione.

l) Con i termini di «industriali, artigiani, e produttori» si intendono non soltanto le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche (Società in genere, ecc.).

m) I debitori della F.I.T. non verranno accettati come espositori se non avranno regolarizzato i loro debiti verso la F.I.T. stessa. Il Comitato Esecutivo della F.I.T. potrà, in base ad una decisione giustificata, permettere la partecipazione come espositore di un debitore della medesima.

Art. 3: a) Saranno accettati come articoli da esporre alla F.I.T. i prodotti industriali, agricoli od artigianali di produzione locale od estera nonchè i prodotti del sottosuolo. Sono escluse le materie esplosive od infiammabili, nonchè gli articoli usati.

b) Gli articoli della produzione agricola ellenica saranno esposti per categorie e gruppi in appositi posteggi a cura degli Enti statali, Imprese di interesse pubblico, Persone giuridiche di diritto pubblico, Consorzi agrari in genere, Prefetture e Comuni.

c) Le partecipazioni per l'esposizione di prodotti dell'agricoltura e dell'attività agricola in genere si effettueranno in gruppi e gli interessati potranno rivolgersi in tempo utile, tramite gli agronomi regionali o comunali, alla Direzione dell'Agricoltura delle proprie Regioni, che faranno il necessario per la migliore presentazione dei prodotti da esporre.

Nello stesso modo potranno essere esposti i lavori artigiani e dell'arte religiosa di Monte Athos.

d) Qualora si trattasse di mettere in funzione apparecchi a scopo dimostrativo, all'espositore incombe l'obbligo di pren-

dere le necessarie misure di sicurezza e di protezione tanto del personale quanto dei visitatori.

L'espositore sarà considerato unico responsabile per tutti gli incidenti che potessero accadere durante l'esposizione delle macchine e degli utensili in funzione; la F.I.T. non assumendo alcuna responsabilità rispetto a chicchessia.

Nel caso in cui la F.I.T. fosse considerata responsabile verso terzi, l'espositore sarà obbligato a risarcire tutti i danni addebitati alla F.I.T. e provocati dalle cause suddette.

IMPORTAZIONE DALL'ESTERO DEI CAMPIONARI DA ESPORRE NEL RECINTO DELLA F.I.T. E LORO USCITA

Art. 4: a) Nel recinto della F.I.T. possono essere introdotti «in transito» gli articoli da esporre provenienti dall'estero in seguito a garanzia data dalla F.I.T. stessa alla competente dogana garanzia coprente i dazi d'importazione e le tasse supplementari nonchè il 25% del loro valore. Gli articoli predetti devono essere indispensabilmente accompagnati da una fattura della Ditta speditrice menzionante il valore e comprendente una dettagliata descrizione dei medesimi, ed essere introdotti nel recinto della Fiera a tempo debito cioè non prima dal 17° giorno dell'apertura della F.I.T.

Nel caso in cui il campionario proveniente dall'estero venisse spedito agli espositori o rappresentanti a mezzo pacco postale, la consegna al destinatario si effettuerà mediante il versamento del dazio e del 25% del suo valore, come richiesto dalle formalità valutarie. Tali somme saranno incassate dalla dogana come entrate definitive se la regolarizzazione degli articoli predetti non si effettuasse entro un mese dalla chiusura della Fiera.

b) Per l'esportazione dal recinto della F.I.T. degli articoli esposti provenienti dall'estero, menzionati al paragrafo precedente (per i quali è permesso lo sdoganamento parziale) è richiesta la presentazione del permesso di consegna della dogana, il che presuppone la regolarizzazione dei pagamenti dovuti per detti articoli relativi a tasse e spese. In tal caso la garanzia della F.I.T. di cui al paragrafo a) del presente articolo, cessa di essere in vigore.

c) Il termine di riesportazione degli articoli in transito provenienti dall'estero è di tre mesi dopo la chiusura della Fiera.

Tale termine potrà, secondo la legge, essere prorogato gradualmente per due anni dalla sua scadenza, in modo da permettere che i campioni di cui tratta vengano esposti in tre manifestazioni consecutive della F.I.T. Detta proroga verrà accordata soltanto su richiesta della F.I.T. e sarà valida soltanto se i relativi articoli saranno esposti in ognuna delle prossime edizioni della Fiera.

d) Gli articoli di origine estera importati nel recinto della F.I.T. in transito e non riesportati entro i termini previsti dal precedente paragrafo del presente articolo, saranno considerati, giusta l'articolo 3 del D.L. 3326/55, come merce non ritirata (abbandonata) e saranno messi all'asta dallo Stato in conformità alle disposizioni del Codice doganale.

e) Gli articoli di origine estera destinati alla F.I.T. dovranno essere spediti CIF; sui relativi documenti dovranno essere menzionati come destinatari gli espositori oppure i loro rappresentanti.

f) Gli oggetti minuti importati dall'estero nel recinto della F.I.T. sotto sua garanzia per quanto concerne i diritti doganali saranno consegnati ai loro espositori al fine essere esposti, contro presentazione alla competente Sezione della F.I.T. di una garanzia che copra la somma per la quale la Fiera si è resa garante alla competente dogana (dazi più il 25% del valore degli articoli esposti).

La predetta garanzia dovrà essere versata in contanti oppure con lettera di garanzia bancaria a favore della F.I.T. Sono considerati «oggetti minuti», a giudizio del Comitato Esecutivo della F.I.T., gli articoli da esporre indipendentemente del loro valore, i quali per la loro natura od il proprio volume possono essere facilmente asportati oppure ritirati dal recinto della F.I.T. senza che ciò possa essere facilmente ed immediatamente constatato.

g) L'assicurazione contro i rischi dell'incendio degli articoli esposti, (soggetti a dazio) è obbligatoria per gli espositori, i quali all'atto del deposito degli articoli nel recinto della Fiera debbono esibire al servizio competente la polizza di assicurazione a favore della F.I.T., coprente il valore dei dazi ed il 25%

del valore degli articoli esposti, somma per la quale la F.I.T. si è resa garante alla competente dogana.

Se entro tre giorni dall'introduzione di detti articoli non sarà presentata la polizza di assicurazione, la F.I.T. effettuerà di propria iniziativa una assicurazione in base a quanto precede, addebitando agli espositori le spese della polizza. Agendo in tal guisa essa si considera gerente di beni altrui nell'interesse e secondo la volontà dell'espositore.

Benchè l'assicurazione degli articoli non soggetti a diritti doganali sia facoltativa, essa è tuttavia raccomandabile.

h) Le partecipazioni ufficiali di Nazioni e le partecipazioni collettive sono ugualmente tenute a depositare a tempo utile una polizza di assicurazione che copra i diritti doganali degli articoli più il 25% del loro valore. Nel caso in cui esse non si conformassero alle disposizioni suddette, con tale omissione diventerebbero automaticamente debitrice verso la F.I.T. per la garanzia che essa avrà data alla Dogana.

i) La quantità dei prodotti destinati ad essere esposti provenienti dall'interno o dall'estero è in rapporto all'area noleggiata, intesa come luogo di esposizione di detti prodotti. Nel caso in cui fosse richiesto il deposito nel recinto della F.I.T. di prodotti in quantità sproporzionata, la F.I.T. potrà accettarli finchè i suoi depositi e lo spazio a sua disposizione glielo permettano, nell'intento di facilitare in via di massima l'insieme degli espositori. In ogni caso l'unico competente per fissare le spese di magazzino è il Comitato Esecutivo.

NOLEGGIO DEI POSTEGGI

Art. 5: Le aree da affittare si distinguono in:

a) *Stand nei Padiglioni della F.I.T.*

Gli stand in genere hanno una superficie di mq. 6,25 ciascuno (2,25X2,25) ma esistono anche degli altri stand di diverse dimensioni e superficie. Il pavimento e le corsie sono in cemento o in mosaico. Le pareti divisorie fra le sale sono in faesite ed hanno un'altezza di 3 metri, potendo, in alcuni casi, arrivare alla altezza del soffitto. Le separazioni laterali degli stand hanno un'altezza di m. 1,64.

L'altezza dell'addobbo sul fondo degli stand, che si tro-

vino o non verso il muro, è fissata obbligatoriamente a metri 3.

In linea di massima i prodotti di ogni espositore possono essere esposti in uno stand di mq. 6,25, ma egli ha il diritto però di chiedere due o più stand contigui che potrà ottenere nella misura dello spazio disponibile.

Qualora si trattasse di partecipazione di più ditte organizzata da un solo rappresentante, è permesso di utilizzare uno o più stand contigui per la loro partecipazione nella proporzione di 2 mq. per ogni singolo espositore a condizione che gli articoli da esporre appartengano quasi alla stessa categoria.

STAND PER L'ESPOSIZIONE DI MACCHINE

b) Posteggi per l'esposizione di macchinario e accessori, di macchine utensili e articoli dell'industria pesante, saranno concessi sotto tettoia.

Tali stand saranno di diverse dimensioni in conformità alle speciali condizioni di tariffa dei posteggi. Le pareti divisorie fra detti stand saranno, costruite a spese dell'espositore e la loro altezza non potrà superare i m. 1,20. L'espositore avrà il diritto di chiedere uno o più stand contigui che saranno concessi nel limite delle disponibilità. In uno stand per macchine potranno partecipare parecchie ditte (in proporzione di 5 mq. per ogni ditta) dichiarate da uno stesso rappresentante.

c) Aree all'aperto: Servono per esporre articoli simili come: macchinario pesante, autovetture, macchine agricole, ecc. Le aree, di varie dimensioni e superanti gli 80 mq., verranno concesse nei settori stabiliti dalla F.I.T.

Su tali aree all'aperto, oppure su una parte di esse, gli espositori hanno diritto di costruire un padiglione provvisorio, previa approvazione della relativa bozza da parte della F.I.T.

Tali padiglioni non conferiscono alcun diritto sul terreno ove saranno costruiti e gli espositori dovranno demolirli al primo avviso della F.I.T.

PADIGLIONI PER DERRATE ALIMENTARI

(solide o liquide)

d) Potranno essere ammessi come espositori i produttori di determinati generi alimentari, stabiliti dalla F.I.T., la cui vendita o pubblicità viene fatta per il consumo sul posto.

Tale genere di partecipazione si effettuerà in padiglioni speciali che saranno ceduti dalla F.I.T. oppure costruiti dagli espositori, su aree della medesima, designate, in base a condizioni di affitto speciali fissate dalla F.I.T. Dette partecipazioni verranno realizzate qualora esistano le apposite aree.

La Fiera ha il diritto di assegnare la concessione dell'esposizione degli articoli suddetti oppure di alcuni di essi mediante aggiudicazione al maggior offerente, in base alle condizioni da essa fissate. La F.I.T. ha inoltre il diritto di stabilire anche i settori artigianali ai quali dovranno appartenere i partecipanti alla aggiudicazione.

e) I posteggi noleggiati, di qualsiasi categoria, non potranno essere subaffittati in tutto od in parte oppure concessi a titolo gratuito dall'espositore a terzi.

In caso contrario l'espositore perde il diritto di partecipazione alla F.I.T. gli importi versati andranno a favore della medesima, mentre i debiti verso la F.I.T., eventualmente esistenti, verranno comunque percepiti.

I contravventori, infine, saranno, soggetti alla penalità pari al quintuplo dell'affitto del posteggio a cui la contravvenzione si riferisce, a favore della Fiera.

TARIFFE DELLE AREE

Art. 6: a) Le tariffe delle aree, per la XXVII edizione 1962, sono stabilite come segue:

- | | | |
|--|--------------|--------|
| 1. Stand in padiglioni | Drs. 300 | al mq. |
| 2. Stand per esposizione di macchinario (sotto tettoia, a seconda della posizione) | Drs. 220—300 | al mq. |
| 3. Aree all'aperto | Drs. 100—150 | al mq. |
| 4. Aree per locazione di lunga durata per costruzione di padiglioni | Drs. 150—200 | al mq. |

b) Se si tratta di espositori dell'interno che presentano gli articoli da esporre a gruppi, in forma di partecipazione collettiva, la F.I.T. può accordare una riduzione fino al 50% sull'affitto del posteggio.

c) Se si tratta di partecipazioni collettive estere, oppure di partecipazioni ufficiali o semi-ufficiali di Nazioni estere, una riduzione sulla tariffa delle aree potrà essere fatta fino al 20%.

HELEXPO

Il Comitato Esecutivo, in caso di partecipazioni collettive dell'interno potrà accordare delle agevolazioni di pagamento dell'affitto (pagamento a termine).

NOLEGGIO A LUNGA DURATA PER LA COSTRUZIONE DI PADIGLIONI

Art. 7: Nella pianta generale della F.I.T. sono previste aree speciali di varia estensione, che vengono concesse agli espositori per noleggio di lunga durata in vista della costruzione, a loro spese, di padiglioni, alle seguenti condizioni:

a) Il noleggio di lunga durata può essere concluso soltanto per iscritto e per un periodo di tempo previamente fissato dal locatario, e non potrà in nessun caso superare i dodici anni, essendo vietato il tacito rinnovo. La concessione delle aree verrà effettuata a giudizio della F.I.T. a:

- a) Stati esteri.
- b) Enti e Personalità giuridiche di diritto pubblico o privato.
- c) Imprese ed Industrie.
- d) Rappresentanti di imprese ed industrie.

b) Sull'area concessa il locatario è obbligato a costruire, entro il termine stabilito, un edificio (padiglione) il cui volume, materiali e valore saranno ugualmente specificati nel contratto di locazione.

c) Prima di iniziare qualsiasi lavoro di costruzione sull'area concessa per lunga durata, il locatario espositore dovrà sottoporre alla F.I.T. il piano architettonico del padiglione. L'altezza dell'edificio, la superficie totale minima e massima saranno fissati dalla F.I.T.

La F.I.T. ha il diritto di approvare, modificare o respingere il piano architettonico per ragioni estetiche, oppure quando non sia in armonia con l'ambiente circostante.

L'inizio dei lavori di costruzione è proibito senza il permesso scritto della F.I.T.

d) Al locatario dell'area è fatto obbligo di costruire, qualora richiesto dalla F.I.T., a proprie spese, un marciapiede intorno al padiglione, secondo le indicazioni della medesima.

e) Scaduto il termine di locazione, il valore degli edifici costruiti sull'area noleggiata a favore della F.I.T., senza alcun

diritto di indennizzo. Tale valore è considerato come affitto supplementare pagato in natura.

f) Per il posteggio noleggiato, il locatario verserà un affitto annuo, fissato anno per anno dal Comitato Esecutivo della F.I.T. L'affitto per mq. s'intende e viene calcolato per tutta la superficie della area affittata, anche se la superficie costruita fosse minore.

La F.I.T. può, a suo giudizio, accordare una riduzione sull'affitto dei posteggi destinati ai padiglioni delle partecipazioni di Stati o di Enti.

g) È vietato subaffittare o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, verso pagamento o senza, l'uso del posteggio e dell'edificio costruito, a meno che ciò non sia previsto da una convenzione speciale.

h) Al locatario del padiglione o del posteggio noleggiato a lungo termine è fatto obbligo di presentare ogni anno la domanda di partecipazione previste dall'art. 2 paragrafo c) del presente regolamento, al più tardi quattro mesi prima dell'apertura della Fiera.

Trascorso tale termine senza che il locatario abbia fatto la domanda di partecipazione, ciò verrà interpretato come espressione del desiderio del locatario di non voler partecipare alla Fiera ed in questo caso, il proprio padiglione potrà essere noleggiato dalla F.I.T. ad un altro espositore oppure destinato dalla F.I.T. ad altro uso, senza altro avviso.

La F.I.T., disponendo a suo giudizio del padiglione per quanto riguarda il prezzo dell'affitto da percepire, s'impegna verso il suo possessore di non affittarlo a ditta che fabbrichi i suoi medesimi prodotti.

Se, in caso di mancata partecipazione del possessore, l'affitto percepito dalla F.I.T. fosse superiore a quello che essa avrebbe riscosso se l'espositore vi avesse partecipato, la differenza in più verrà distribuita a ragione del 50% a favore della F.I.T. e del 50% a favore del possessore del padiglione, dopo aver detratto dalla quota spettante al possessore le eventuali spese fatte dalla F.I.T. per la riparazione e manutenzione del padiglione. Nel caso in cui non ci fosse tale differenza, nulla spetterà al proprietario.

Tale diritto del possessore del padiglione cesserà se durante

tre anni consecutivi non avrà partecipato alla Fiera. Se l'astensione del medesimo continuerà anche per il quarto anno consecutivo, la F.I.T. avrà il diritto di considerare che il possessore ha abbandonato il proprio padiglione, il quale resterà, senza nessuna altra formalità, definitivamente alla F.I.T. che avrà diritto di usarlo per conto proprio o di demolirlo a sue spese e per proprio conto.

In caso di non partecipazione di uno Stato, il padiglione costruito verrà utilizzato dalla F.I.T. a suo libero giudizio e senza alcun obbligo di versare eventuali differenze di affitto.

i) Al locatario dell'area è fatto obbligo di versare alla F.I.T. le spese per la derivazione dell'energia elettrica fino al settore ove si trova il terreno assegnato alla costruzione del padiglione. Il relativo importo sarà stabilito dal servizio competente della F.I.T. in base alle spese fatte per la derivazione.

Per ogni area e per ogni padiglione costruito sull'area stessa, sarà assegnata una quantità di energia elettrica in proporzione alla superficie del posteggio noleggiato ed alla quantità d'energia elettrica che gli impianti della Fiera possono fornire al settore ove si trova il posteggio noleggiato.

All'espositore incombe l'obbligo d'installare a proprie spese il contatore elettrico nel suo padiglione; l'installazione elettrica è soggetta al previsto controllo dello Stato.

j) Se, per ragioni urbanistiche oppure per altre analoghi ragioni della F.I.T., fosse ritenuto indispensabile demolire un padiglione ad affitto di lunga durata, il locatario sarà avvisato per iscritto al più tardi entro il primo Aprile dell'anno in cui avrà luogo la demolizione la quale verrà fatta a spese della F.I.T.

k) In caso di demolizione il locatario avrà diritto ad un indennizzo da parte della F.I.T. per il padiglione demolito. L'ammontare dell'indennizzo sarà fissato da una commissione composta da:

- a) Il capo della Sezione tecnica della F.I.T.
- b) Un ingegnere nominato dal locatario.
- c) Un ingegnere dell'Ufficio del LL.PP. del Ministero della Grecia del Nord, nominato a tale scopo.

Detta Commissione deciderà a maggioranza di voti.

l) La predetta Commissione stimerà il valore della costruzione e degli eventuali annessi. Dopo aver detratto la quota

spettante alla F.I.T. per il termine trascorso fino all'epoca della demolizione, essa stabilirà l'ammontare dell'indennizzo da pagarsi all'interessato, dopo aver sottoposto il referto di stima al Comitato Esecutivo per l'approvazione.

m) Al locatario di un'area noleggiata a lunga durata è fatto obbligo di conformarsi al Regolamento del nuovo piano della F.I.T. e di accettare che i terreni assegnati per il suo padiglione non siano utilizzati che per i fini e gli usi che il Regolamento avrà stabilito.

CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE AREE—ADDOBBO

Art. 8: a) Lo stand e l'area in genere assegnata ad ogni espositore, vengono fissati dal Comitato Esecutivo della F.I.T. secondo il proprio giudizio ed in base alla categoria alla quale saranno classificati i prodotti dichiarati dall'espositore.

Il Comitato Esecutivo fisserà a suo giudizio la categoria ed avrà diritto, anche dopo l'assegnazione degli stand o delle aree, di procedere a degli spostamenti e modifiche dei posteggi, senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo a favore dell'espositore che subisce lo spostamento.

Se durante l'assegnazione degli stand nei padiglioni della F.I.T. venisse assegnato uno stand situato in un angolo dell'edificio, a due espositori diversi, la separazione che dividerà tali stand non potrà superare l'altezza d'un metro.

b) La concessione della superficie richiesta dall'espositore non è obbligatoria per la F.I.T. Il suo Comitato Esecutivo potrà, a suo giudizio, concedere uno spazio superiore od inferiore, a seconda del numero dei partecipanti e delle esigenze della presentazione e dell'allestimento interno degli stand. In caso di assegnazione di un'area superiore, la differenza d'affitto della area supplementare dovrà essere pagata e versata regolarmente alla F.I.T. Se l'area occupata risultasse minore di quella richiesta l'espositore pagherà l'area effettivamente occupata.

c) Gli stand e gli altri posteggi saranno messi a disposizione degli interessati, per quanto possibile, 40 giorni prima dell'apertura della Fiera, invitando gli interessati a prenderne possesso attraverso la stampa oppure in altro modo.

Tutti i lavori di decorazione e di allestimento dello stand

dovranno essere ultimati obbligatoriamente entro il mattino del giorno dell'inaugurazione della Fiera.

d) Gli stand non occupati 24 ore dopo l'apertura della F.I.T. saranno considerati come disponibili e potranno essere ceduti ad altre persone, a giudizio del Comitato Esecutivo della F.I.T., la quale non sarà tenuta a restituire l'affitto od a versare alcun indennizzo. Se, per una qualsiasi ragione esistessero affitti arretrati, la F.I.T. procederà all'incasso per via legale.

e) Le eventuali preferenze degli espositori relative agli stand ed ai posteggi loro assegnati, saranno prese in considerazione e saranno soddisfatte nella misura del possibile del Comitato Esecutivo.

f) L'addobbo dello stand è obbligatorio per l'espositore e dovrà essere effettuato secondo le istruzioni dell'Ufficio tecnico della F.I.T. in base al piano presentato dall'espositore in duplice copia ed approvato dalla F.I.T.

Se l'espositore non si conformerà all'obbligo spettantegli di decorare lo stand in maniera conveniente ed accettabile dalla F.I.T. l'apertura ed il funzionamento del medesimo saranno vietati, fermi restando i diritti di affitto della F.I.T.

g) L'espositore dovrà restituire, dopo la chiusura della Fiera, il suo stand nello stato in cui lo aveva preso alla consegna. È vietato tingere ed impiantare chiodi alle separazioni laterali e posteriori ed alle pareti. In caso contrario egli dovrà versare un indennizzo fissato dalla F.I.T.

h) Entro un mese dalla chiusura della Fiera, tanto gli espositori quanto i locatari in genere (coloro che gestiscono bar, agenti di pubblicità, ecc.) dovranno asportare, a loro spese, l'addobbo del posteggio noleggiato e relativi materiali di qualsiasi natura, nonché i mobili, utensili ed oggetti da loro portati (salvo quelli menzionati all'art. 3 del presente Regolamento, i quali sono soggetti a diritti doganali).

i) Alla F.I.T. non incombe l'obbligo della custodia e non assume alcuna responsabilità per distruzioni, alterazioni o perdite di materiali di copertura, decorazione ed addobbo, di raccamenti ed altre costruzioni erette sulle aree della F.I.T. dai locatari, i quali siano rimasti sul posto dopo la chiusura della Fiera ed oltre il termine di affitto.

Dall'abbandono dei materiali anzidetti non deriva alcun ob-

bligo alla F.I.T. di riservare per la successiva edizione l'area nella quale si trovino detti materiali, al locatario. Egli è obbligato di demolire, smontare e far trasportare il materiale entro 15 giorni dal relativo avviso della F.I.T.

Trascorso il termine di detti 15 giorni, se l'espositore non avrà provveduto a trasportare il materiale, si sottintende che egli ha concesso alla F.I.T. l'ordine inequivocabile e l'autorizzazione di procedere al trasporto dei materiali, addebitando le relative spese all'espositore. Tali materiali entreranno in possesso della F.I.T. senza che essa sia tenuta a dare alcun indennizzo.

k) La verifica delle aree dei posteggi concessi, di qualsiasi categoria, sarà effettuata dall'Ufficio tecnico della F.I.T.

Durante la misurazione, gli interessati prenderanno atto delle risultanze per iscritto; e, in caso di contestazione, dovranno darne comunicazione alla F.I.T. per iscritto, al più tardi entro tre giorni. Trascorso tale termine, le misurazioni eseguite dall'Ufficio tecnico saranno considerate accettate dagli interessati senza alcuna riserva. In caso di contestazione da parte del locatario, presentata entro il termine previsto, si procederà ad una nuova misurazione della superficie assegnata, in sua presenza o alla presenza di un suo rappresentante. Il risultato della nuova misurazione sarà definitivo ed obbligatorio per il locatario

PUBBLICITA'—INSEGNE—CATALOGO DEGLI ESPOSITORI

Art. 9: a) Agli espositori sarà permesso di fare nei loro stand la pubblicità dei loro prodotti, a condizione che essa non sia rumorosa oppure non rechi molestia agli stand circostanti. È vietata, sotto qualsiasi forma, la pubblicità per conto di terzi.

b) Agli espositori è fatto obbligo di collocare un'insegna in rapporto al decoro del loro stand. È fatto altresì obbligo di collocare una insegna in lingua francese, inglese, italiana o tedesca, accanto al testo greco. Se si tratterà di partecipazione tramite rappresentante, la ragione sociale di questa dovrà essere scritta sotto la ragione sociale dell'espositore.

c) La dichiarazione di partecipazione dovrà essere assolutamente accompagnata dal questionario pubblicitario per l'inserzione nel CATALOGO DEGLI ESPOSITORI, debitamente

HELEXPO

compilato e firmato, in virtù del quale l'espositore è tenuto all'inserzione contro pagamento all'atto della presentazione della dichiarazione, della somma di dracme 200.

1) della sua ragione sociale per ordine alfabetico degli stassi e,
2) dei prodotti esposti contenuti nella dichiarazione.
d) Il catalogo degli espositori della F.I.T. sarà ceduto agli espositori contro pagamento, il cui valore sarà fissato dal Comitato Esecutivo.

e) La F.I.T. curerà la stampa e la messa in circolazione del Catalogo in lingua greca e francese durante il periodo della manifestazione senza assumersi un obbligo formale e declinando ogni responsabilità per errori od omissioni che eventualmente potessero riscontrarsi.

La F.I.T. ha il diritto di mettere in circolazione, durante la manifestazione, una guida provvisoria, sommaria, il cui contenuto sarà compilato a suo giudizio.

f) Se l'espositore lo desiderasse, egli avrà il diritto di chiedere l'inserzione di un annuncio pubblicitario su intera pagina o meno nel Catalogo della F.I.T., contro pagamento della tariffa vigente per il catalogo.

A tal fine, egli dovrà compilare e presentare contemporaneamente alla domanda di partecipazione, l'allegato ordine di inserzione di pubblicità e sarà tenuto a versare il controvalore dopo la pubblicazione del catalogo degli espositori, di cui un esemplare gli verrà ceduto gratuitamente.

g) Per quanto riguarda i volantini pubblicitari oppure gli oggetti destinati ad essere distribuiti gratuitamente al pubblico per la propaganda dei prodotti esteri, sarà concessa una franchigia dei diritti doganali, in conformità delle vigenti disposizioni doganali.

Prima della distribuzione, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio competente della F.I.T. una richiesta specificante dettagliatamente gli articoli da distribuire.

h) Il Comitato Esecutivo fisserà i posteggi adatti alla pubblicità e le condizioni in cui essi saranno concessi nel recinto della Fiera. Tale genere di pubblicità viene considerato come partecipazione pubblicitaria e gli interessati sono tenuti a presentare alla F.I.T. regolare domanda di partecipazione.

i) Oltre alla F.I.T. oppure alle persone o imprese autoriz-

zate dall'Amministrazione della stessa, nessun'altro ha il diritto di procedere alla pubblicazione del Catalogo degli Espositori avvalendosi, sotto qualsiasi forma del titolo della F.I.T.

V E N D I T E

Art. 10: a) Nel periodo di funzionamento della Fiera il suo recinto ed i suoi stand costituiscono un mercato all'ingrosso ove si trattano affari commerciali in base ai campioni esposti.

Le trattative per la vendita degli articoli esposti nel recinto della F.I.T. sono libere, a condizione che gli articoli venduti siano consegnati ai compratori dopo la chiusura della Fiera.

I contravventori saranno immediatamente espulsi dalla Fiera, a sua richiesta, dall'Ufficio di Polizia della stessa, e lo stand sarà chiuso.

b) La F.I.T., a giudizio del suo Comitato Esecutivo, potrà autorizzare l'organizzazione di sale speciali, designate a tempo utile, nelle quali sarà permessa l'esposizione e la vendita al dettaglio di piccoli oggetti, articoli - ricordo, articoli dell'artigianato e lavori manuali.

La concessione degli stand nelle sale predette si effettuerà mediante aggiudicazione al maggiore offerente negli ultimi dieci giorni del mese di luglio, in base alle condizioni stabilite dal Comitato Esecutivo. Le domande di partecipazione per l'esposizione di prodotti nelle suddette sale speciali, portano un timbro speciale e saranno presentate dai beneficiari dell'aggiudicazione, dopo l'approvazione del risultato dell'aggiudicazione stessa.

c) L'installazione di bancherelle provvisorie per la vendita al dettaglio, nonché la vendita di oggetti da parte di venditori ambulanti è proibita nel recinto della Fiera. Coloro che eventualmente si trovassero in fallo, saranno immediatamente espulsi dalla Polizia della Fiera e saranno denunciati a norma delle disposizioni dell'art 7 del D.L. 2407/53.

CARTE DI ENTRATA PERMANENTE PER GLI ESPOSITORI ED I LORO AIUTANTI

Art. 11: a) Ogni espositore, o in sua assenza ogni rappresentante, ha diritto per se stesso ad una carta di espositore. Se si tratta

HELEXPO

di Società, Persone giuridiche, Enti oppure Servizi pubblici, hanno diritto a due carte di entrata. Oltre a tale numero di carte di entrata, sarà accordato ad ogni rappresentante o Società, ecc. un numero di carte supplementare in proporzione al posteggio noleggiato e precisamente: 1 carta di entrata per ogni 6,25 mq. di area dello stand e così via fino alla concorrenza di 10 carte comprese le carte di base.

b) Se si tratta di espositori che abbiano il loro posteggio all'aperto o sotto tettoia è in vigore lo stesso diritto base ed oltre a ciò il diritto ad 1 carta di entrata per ogni 20 mq. di area all'aperto e 1 carta per ogni 20 mq. di tettoia e così via fino alla concorrenza di 10 carte in totale, comprese le carte base.

c) Se si tratta di espositori che abbiano dei posteggi noleggiati a lunga durata si applica la stessa progressione del paragrafo precedente, fino alla concorrenza di 20 carte, comprese quelle di base e 30 carte, se si tratta per carte di enti.

d) Le predette carte di espositore danno diritto al libero ingresso, sono strettamente personali e devono portare la fotografia del titolare. È vietata la cessione della tessera a terzi per qualsiasi motivo. Tutte le carte che venissero trovate in possesso di terzi saranno sequestrate.

e) Oltre alle predette, possono essere cedute delle carte anche contro pagamento secondo le disposizioni che saranno prese a tempo debito dal Comitato Esecutivo della F.I.T.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO - CHIUSURA DEGLI STAND E PADIGLIONI - MAGAZZINAGGIOS - GOMBERO AREE

Art. 12: a) Le ore di apertura e di chiusura degli stand vengono fissate dalla F.I.T. Oltre alle ore fissate nessuno ha il diritto di restare nel suo stand o padiglione senza autorizzazione speciale.

b) L'accesso nel recinto della Fiera sarà soggetto al pagamento d'un biglietto d'ingresso il cui prezzo verrà fissato a tempo.

Nessun rappresentante ha diritto di esigere dai visitatori una qualsiasi somma per la visita del suo stand.

c) Il giorno seguente alla chiusura della Fiera comincerà lo sgombero degli stand il quale sgombero dovrà essere ultimato entro sei giorni. I prodotti che resteranno dopo tale termine saranno trasportati per conto degli espositori nei depositi della Fiera, ove saranno depositati, la F.I.T. non assumen-

dosi alcuna responsabilità per qualsiasi guasto, deterioramento o alterazione che potesse verificarsi sia durante il trasporto che durante la permanenza dei prodotti nei depositi o nel recinto della Fiera.

d) Per le merci depositate per una ragione qualsiasi nei depositi della Fiera dopo il 31 ottobre, di ogni anno, saranno richiesti diritti di magazzinaggio in base alla Tariffa seguente:

Dracme 10 per m² al mese per merci in area all'aperto,

Dracme 20 per m² al mese per merci sotto pensilina.

Dracme 30 per m² al mese in Padiglione.

Frazione del mese viene inteso l'intero mese.

Tale obbligo non riguarda le merci delle partecipazioni ufficiali degli Stati Esteri.

e) Agli espositori che avessero conti in sospeso con la F.I.T. non sarà permesso di esportare i loro articoli, immobili, utensili e materiale di decorazione fino a che i conti in sospeso non saranno regolarizzati. Ciò vale anche per i locatari dei bar, dei locali ed altre gestioni.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 13: a) Qualora motivi di forza maggiore impedissero l'apertura ed il regolare funzionamento della Fiera esse ha il diritto di trattenere, a suo favore, tutto o parte delle somme versate a titolo di anticipo.

b) La F.I.T. non è responsabile per gli eventuali difetti o mancanze che si verificassero nella qualità convenuta dei posteggi da essa noleggiati (compresi ristoranti, buvette, bar, ecc.) e di conseguenza non risponde per eventuali guasti ed alterazioni totali o parziali che, a causa di detti difetti o mancanze, potessero verificarsi ai prodotti esposti, al materiale decorativo o ad altri oggetti importati nei prosti noleggiati.

È vietato agli espositori ed ai partecipanti di modificare in qualsiasi modo l'uso dei posti noleggiati dalla F.I.T. Tale divieto include anche la vendita da parte dei gestori di bar, di piccoli buffet, di pasticcerie e di padiglioni di generi alimentari (di cui all'art. 5 paragrafo d) del presente regolamento) di articoli diversi da quelli previsti dalle clausole contenute negli avvisi di aggiudicazione. L'espositore che non si conformasse a tale disposizione sarà tenuto a versare alla F.I.T. una somma

pari al doppio dell'affitto convenuto per il buffet, la buvette, il bar, ecc. come penalità e indennizzo danni non accertati.

d) Tutte le domande di partecipazione fatte sotto determinate condizioni e riserve non verranno prese in considerazione e saranno considerate nulle e non avvenute.

e) In taluni casi, se motivi di migliore presentazione di prodotti della stessa categoria lo richiedessero la F.I.T. ha diritto di chiedere che l'esposizione degli articoli di cui si tratta sia fatta in maniera uniforme e collettiva. In tal caso gli espositori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni della F.I.T. per la realizzazione di tale esposizione collettiva.

f) In caso di contestazioni fra la F.I.T. e terzi, la sola autorità giudiziaria competente è il Tribunale di Thessaloniki.

g) I debiti di qualsiasi specie verso la F.I.T., provenienti da partecipazioni o gestioni, non regolarizzati fino alla fine dell'anno in cui furono contratti, verranno aggravati dagli interessi legali di mora e saranno computati dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In casi eccezionali, tuttavia, e per regioni motivate, il Comitato Esecutivo ha diritto di decidere l'esenzione degli interessi.

h) È fatto divieto di accendere fuochi negli stand e nei padiglioni.

i) È vietato ai fotografi di prendere fotografie e film cinematografici in bianco e nero ed a colori, nonché di prendere delle vedute della Fiera, salvo che con permesso speciale rilasciato dalla F.I.T. od in possesso della concessione del relativo diritto.

j) È altresì vietata la distribuzione di materiale pubblicitario, listini, ecc. fuori dei posteggi degli stand categorie.

k) Nel recinto della Fiera è vietata la vendita di biglietti (di lotteria ecc.) a favore di qualsiasi ente, salvo che con permesso rilasciato dalla F.I.T.

l) È inoltre vietato occupare un'area superiore a quella noleggiata, nonché di collocare tavoli o sedie davanti ai chioschi di vendita di generi alimentari, a meno che tale diritto non decorra da clausola formale inserita nell'aggiudicazione.

m) E'infine, vietato esporre nel posteggio articoli di qualsiasi genere che non siano stati compresi nella domanda di partecipazione. Se ciò venisse constatato dagli organi della F.I.T.

il contravventore sarà soggetto ad una ammenda che potrà arrivare al decuplo dell'affitto, in base a decisione del Comitato Esecutivo.

n) Il Consiglio di Amministrazione della F.I.T. si riserva il diritto, dandone giustificazione, di modificare e completare il presente Regolamento Generale di Partecipazione.

o) Trattandosi di espositori che durante le precedenti manifestazioni della F.I.T., si siano resi colpevoli di violazione del Regolamento Generale di Partecipazione ed abbiano creato difficoltà all'Amministrazione della Fiera il Comitato Esecutivo della Fiera ha il diritto, alla constatazione, di avvisare la Direzione delle Partecipazioni Statali, che i predetti rappresentanti sono indesiderabili a tale titolo nel recinto della F.I.T.

ENERGIA ELETTRICA—TELEFONO—ACQUA

Art. 14: La corrente elettrica fornita dalla F.I.T. è alternata, periodi (220 volt, monofase e 380 trifase).

a) L'illuminazione generale dei padiglioni e delle tettoie rimane a carico della F.I.T. L'energia elettrica supplementare richiesta dagli espositori per l'illuminazione dei loro stand o per qualsiasi altro impiego, sarà fornita nella misura che le installazioni della F.I.T. lo permetteranno e sarà pagata alla F.I.T. separatamente in base a tariffa speciale comprendente l'energia elettrica effettivamente consumata, oltre alle spese di derivazione. Ciò dovrà essere richiarato nella domanda di partecipazione.

b) Per la fornitura di energia elettrica supplementare è richiesta la presentazione, in tempo utile, di una domanda in cui dovrà essere chiaramente specificata la quantità di corrente necessaria.

c) Esistendo la possibilità di soddisfare la domanda, la linea potrà essere costruita da un punto di derivazione indicato dall'Ufficio competente della F.I.T., sia dalla F.I.T. a domanda e a spese dell'interessato, sia dall'interessato stesso.

d) Per il collegamento dell'impianto di corrente supplementare alla rete della F.I.T., è richiesta:

1) La presentazione di un piano all'Ufficio competente di controllo.

2) La presentazione di una dichiarazione di responsabilità

HELEXPO

da parte di un elettricista - installatore autorizzato, per l'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni vigenti, la manutenzione e la sorveglianza durante tutto il periodo della fornitura della corrente.

e) Se l'espositore non si conformasse a quanto precede, la corrente non gli sarà fornita. Ogni impianto arbitrario comporterà contro l'autore tutte le conseguenze civili e penali derivanti da tale constatazione.

f) Gli espositori o locatari che desiderassero esporre macchine, escavatrici, perforatrici, ecc., in funzione, dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione e chiedere la relativa approvazione della F.I.T.

In caso di azione arbitraria, il contravventore sarà responsabile e sarà obbligato a riparare tutti i guasti provocati alla F.I.T. ed a terzi.

g) Coloro che avessero bisogno di acqua, potranno ottenerla nella misura in cui le installazioni saranno sufficienti a tale scopo ed alle condizioni e dettagli che verranno fissati dalla F.I.T.

h) Coloro che avessero bisogno di un apparecchio telefonico, potranno ottenerlo, se possibile, a seguito di accordi presi col Servizio competente della F.I.T.

CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ESPOSTI

Art. 15: I vari prodotti esposti vengono classificati in una delle seguenti categorie, ma il Comitato Esecutivo della F.I.T. si riserva il diritto di modificarle a suo giudizio.

Categoria 1. Generi alimentari solidi e liquidi—Tabacchi sigarette.

- » 2. Prodotti chimici—farmaceutici—profumi.
- » 3. Articoli in ceramica, vetro e cristallo.
- » 4. Articoli di bigiotterie—orologeria—oreficeria e argenteria.
- » 5. Giocattoli—Articoli da sport—Armi—Minuterie—Tappeti.
- » 6. Tessili—Moda—Novità—Confezioni—Pellicce.
- » 7. Elettrodomestici—Articoli casalinghi—Riscaldamento—Macchine da cucire e per maglieria; di lavaggio—Chincaglierie.

- » 8. Applicazioni elettriche per uso industriale.
- » 9. Articoli fotografici e cinematografici — Strumenti di precisione e di misura — Ottica — Strumenti musicali — Radio — Televisione — Telefoni — Apparecchi e strumenti musicali.
- » 10. Articoli in gomma — Materie plastiche e sintetici e loro derivati.
- » 11. Industrie minerarie e meccaniche — Macchine in genere — Utensileria e macchine utensili.
- » 12. Macchine ed accessori per l'agricoltura, orticoltura e forestali.
- » 13. Autovetture ed accessori — Moto — Cicli.
- » 14. Industria della carta — della stampa — Macchine tipografiche.
- » 15. Industria del cuoio.
- » 16. Mobili — Arti decorative — Industria del legno.
- » 17. Prodotti agricoli in genere.
- » 18. Lavori a mano — Articoli d'artigianato.
- » 19. Ricostruzione — Attività dei Servizi Statali.
- » 20. Partecipazioni ufficiali di Stati Esteri.
- » 21. Fiere Internazionali.

BANCA NAZIONALE DI GRECIA S.A.

LA PIU' ANTICA E GRANDE BANCA GRECA
SEDE: ATENE

Capitale dracme 626.380.127
Depositi al 30.9.1961 Drs. 12.146.449.325
GOVERNATORE: DIM. E. CHELMIS

SUCCURSALI DELLA BANCA:

Sede centrale: Platia Kotzia, via Eolu 86, Atene
151 succursali in Atene, Pireo e Province

SUCCURSALI A THESSALONIKI

Via I. Dragumi 11, via Leontos Sofu 11, via Ermu 34,
piazza Joannu Metaxa, Stazione Ferroviaria di
Thessaloniki, 25 Martiu.
Succursale di Cambio, via Comninon 3.

Padiglione presso la Fiera Internazionale di Thessaloniki
Collegata con la Rete Internazionale del TELEX sotto il
numero di chiamata: Thessaloniki 30 e l'indicazione

ETHNOTHESSALONIKI

SUCCURSALI IN CIPRO E LONDRA

Organismi affiliati

ATLANTIC BANK OF NEW YORK, NEW YORK
THE SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS LTD
IN JOHANNESBURG AND CAPE TOWN.

Impr. EMM. SFAKIANAKI Thessaloniki

TIF
HELEXPO

AVVISO D' INSERZIONE

D'UN ANNUNCIO PUBBLICITARIO NEL CATALOGO
DEGLI ESPOSITORI
DELLA 27^a F.I.T. 1962
(2 - 23 Settembre)

Spett.

Fiera Internazionale di Thessaloniki

Thessaloniki

Ho l'onore di pregare codesta Spett. Fiera di voler riservare difinitivamente, per mio conto, nel Catalogo degli Espositori 1962:

1 pagina a tre colori	Dracme 2.400
1 » » due »	» 1.600
1 » » un »	» 800
*1/2 » » » »	» 450
1/4 »	» 300

al fine d'inserire un annuncio pubblicitario, il cui testo e dettagli Vi saranno trasmessi a tempo. Vi prego di voler addebitare l'importo del prezzo di tale inserzione nel mio conto di partecipazione alla Fiera del 1962.

..... li 1962

Ditta e indirizzo del mittente

(firma)

.....

.....

.....

* Cancellare le inserzioni non desiderate. Se le inserzioni non saranno cancellate, l'avviso sarà considerato valido per 1/2 pagina ad un colore.

TIF
HELEXPO

FATE LA PUBBLICITÀ AI VOSTRI PRODOTTI
 ATTRAVERSO IL CATALOGO DEGLI ESPOSITORI DELLA
FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI

Presentando la DICHIARAZIONE di partecipazione, compilate e firmate l' annesso avviso per l'inserzione di un annuncio pubblicitario della Vostra Ditta nel CATALOGO ufficiale della F.I.T. 1962.

Detto Catalogo, pubblicato e messo in circolazione durante la manifestazione e dopo la chiusura della Fiera, é destinato ai produttori e consumatori che lo adoperano come strumento consultivo della produzione Esso Vi offre, in tal modo, un' occasione unica di fare a minima spesa, una efficace propaganda dei Vostri prodotti, in relazione alla Vostra partecipazione.

Indirizzateci l' avviso d' inserzione insieme alla domanda di partecipazione alla F. I. T., che provvederà a chiedervi, a tempo debito, il testo ed i dettagli dell' inserzione,



TARRIFE DEGLI ANNUNCI

1	Pagina a tre coloriDrs.	2.400
1	» » due » »	1.600
1	» » un colore »	800
1/2	» » » » »	450
1/4	» » » » »	300

FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI

Telefoni : Centralino 71-823 Direzione 71-610 Partecipazioni 20-440 Indirizzo teleg.: FOIRINT-Thessaloniki

XXVII MANIFESTAZIONE **DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

2-23 SETTEMBRE 1962

Compilare a macchine e spedire
 alla F.I.T. entro il 2-6-1962

No della licenza⁴
 di rappresentante di commercio

Ditta e ragione sociale :

Indirizzo : Città Telef.

Qualità (1) : Industriale — Produttore — Rappresentante — Incaricato.

AREA RICHIESTA ;

	Mq.....	@	Drs.		Drs.	
Diritto per l' inserzione nel catalogo ufficiale					200	
Stand in padiglione (minimo 6,25 mq o multiplo)	Mq.....	@	Drs.	300	»
Stand per esporre macchinario (minimo 25 1/2 mq)	Mq.....	»	»	200-300 =	»
Area speciale per noleggio di lunga durata in vista della costruzione di un padiglione	Mq.....	»	»	150-200 =	»
Terreno all' aperto (da un minimo di 40 mq)	Mq.....	»	»	100-150 =	»
Area in padiglione di (su accordo speciale)	Mq.....	»	» =	»

Somma totaleDrs.....

Il quarto della somma totale da pagare in anticipo all' atto della presentazione della presente :. »

Saldo del totale da, regolare fino il 2-8-1962 »

Avrete bisogno di (3) :

- 1) Corrente elettrica ? Si No
- 2) Acqua ? Si No
- 3) Telefono ? Si No

La sottoscritta Ditta, fornendo gli elementi di cui sopra, dichiara la propria partecipazione alla XXVII Fiera Internazionale di Thessaloniki 1962 alle condizioni del regolamento Generale di Partecipazione, di cui preso conoscenza integrale e dichiara di accettarle senza riserve e di attenersi a tutte le disposizioni del suddetto Regolamento. Avrete bisogno di (3) :

..... li 1962

(Firma).....

INDICAZIONI AMMINISTRATIVE (saranno completate dai Servizi della F. I. T.)

No di Registrazione Data di arrivo	Categoria degli articoli da esporre	Indicazione dell' area	Estensione dell' area definitivamente occupata.

Osservazioni :

- (1) Lasciare la parola adatta e depennare quanto non interessa.
- (2) Depennare SI o No, secondo il caso.
- (3) Il riferimento del No della licenza di rappresentante di commercio obbligatorio. (Vedere a tergo)



In relazione alla presente DICHIARAZIONE di partecipazione e nella mia qualità di RAPPRESENTANTE, fornisco le seguenti informazioni concernenti le Ditte i cui prodotti esporrò alla XXVII F.I.T.1962

	DITTA - SEDE SOCIALE (Elementi completi)	INDIRIZZO ESATTO NAZIONALITÀ	PRODOTTI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

..... li 1962

(Firma).....

ATTENZIONE :

- 1.- Da compilare leggibilmente, possibilmente a macchina.
- 2.- Riempire indispensabilmente la scheda annessa per il CATALOGO della F.I.T. 1962

SCHEDA DEL CATALOGO DELLA XXVI FIERA INTERNAZIONALE DI THESSALONIKI 1962

La presente scheda dovrà essere indispensabilmente presentata con la DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE, per essere inserita gratuitamente nel CATALOGO della F.I.T.
 Compilare possibilmente a macchina

	DITTA - SEDE SOCIALE (Elementi completi)	INDIRIZZO ESATTO NAZIONALITÀ	PRODOTTI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

IL RAPPRESENTANTE o INCARICATO DELLE DITTE SUDETTE :li.....1962

Ditta e Ragione sociale.....

Indirizzo.....

L' ESPOSITORE o RAPPRESENTANTE

..... (Firma)

N. B. - Nel caso in cui l'espositore partecipi direttamente, egli compila soltanto il quadretto No 1.
 In caso di partecipazione d'uno o più espositori tramite lo stesso Rappresentante, la presente viene compilata dal Rappresentante.



(vedere a tergo).